



COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

(Provincia di Lecce)

STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 11-12-2019
Pubblicato all'albo pretorio online dal 27-12-2019 al 26-1-2020
e sul B.U. Regione Puglia n. 14 Suppl. del 31-01-2020
In vigore dal 27-01-2020

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI	
Art. 1	Definizione
Art. 2	Autonomia
Art. 3	Territorio e Sede Comunale
Art. 4	Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco
Art. 5	Finalità
Art. 6	Assetto e utilizzazione del territorio
Art. 7	Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 8	Programmazione e forme di cooperazione
Art. 9	L’informazione
Art. 10	Pari opportunità
Art. 11	Assistenza integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili – Coordinamento degli interventi
Art. 12	Conferenza Stato-Città- Autonomie locali
Art. 13	Tutela dei dati personali
TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE	
Capo I Organi istituzionali	
Art. 14	Organi istituzionali
Capo II Consiglio Comunale	
Art. 15	Poteri
Art. 16	Elezione, composizione e durata
Art. 17	Convalida
Art. 18	Presidenza del Consiglio
Art. 19	Poteri del Presidente del Consiglio Comunale
Art. 20	Indennità
Art. 21	Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio – Attività ispettiva
Art. 22	Indirizzi per le nomine
Art. 23	Consiglieri Comunali
Art. 24	Cessazione dalla carica di Consigliere
Art. 25	Attribuzioni del Consiglio
Art. 26	Funzionamento del Consiglio
Art. 27	Costituzione dei Gruppi
Art. 28	Conferenza dei Capigruppo
Art. 29	Esercizio della Potestà Regolamentare
Art. 30	Commissioni Comunali permanenti
Art. 31	Commissioni Speciali
Art. 32	Commissioni per le modifiche allo Statuto e per i Regolamenti del Consiglio
Art. 33	Indennità di presenza
Art. 34	Indirizzi Generali di Governo
Art. 35	Interrogazioni
Capo III Sindaco e Giunta Comunale	
Art. 36	Il Sindaco

Art. 37	Vice-Sindaco
Art. 38	Delegati del Sindaco
Art. 39	Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
Art. 40	La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
Art. 41	Competenze della Giunta
Art. 42	Funzionamento della Giunta
Art. 43	Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 44	Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
Capo I Partecipazione dei cittadini – Riunioni – Assemblee – Consultazioni – Petizioni e proposte	
Art. 45	Partecipazione dei cittadini
Art. 46	Riunioni e assemblee
Art. 47	Associazionismo – Albo delle Associazioni
Art. 48	Consultazioni
Art. 49	Istituzione, composizione e funzionamento della Consulta di frazione
Art. 50	Accesso agli atti
Art. 51	Trasparenza e diritto di partecipazione
Art. 52	Istanze, Petizioni e Proposte
Art. 53	Cittadini dell'Unione Europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale
Capo II Referendum	
Art. 54	Azione referendaria
Art. 55	Disciplina del referendum
Art. 56	Effetti del referendum
TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
Art. 57	Ripubblicazione dei regolamenti
Art. 58	Svolgimento dell'attività amministrativa
Art. 59	Statuto dei diritti del contribuente
TITOLO V FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO	
Art. 60	Ordinamento finanziario e contabile
Art. 61	Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
Art. 62	Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
Art. 63	Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
Art. 64	Omissione della deliberazione di dissesto
Art. 65	Controlli interni
TITOLO VI FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	
Art. 66	Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio
Art. 67	Convenzioni
Art. 68	Conferenze dei servizi
Art. 69	Accordi di programma
Art. 70	Consorzi e partecipazione a società
Art. 71	Doveri dei rappresentanti del Comune
Art. 72	Tariffe dei servizi
TITOLO VII	

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
Capo I	
Organizzazione degli uffici e personale	
Art. 73	Criteri generali in materia di organizzazione
Art. 74	Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 75	Organizzazione del personale
Art. 76	Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 77	Incarichi esterni
Capo II	
Segretario comunale – Responsabili uffici e servizi	
Art. 78	Segretario comunale
Art. 79	Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 80	Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
Art. 81	Messi notificatori
Art. 82	Rappresentanza del comune in giudizio
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 83	Violazione delle norme regolamentari
Art. 84	Violazione alle ordinanze del Sindaco
Art. 85	Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
Art. 86	Violazione alle norme di legge - Sanzioni
Art. 87	Modifiche dello statuto
Art. 88	Abrogazioni
Art. 89	Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

1. Il Comune di San Donato di Lecce è un ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, il superamento degli squilibri economici, sociali, civili, culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di pari dignità sociale e dei sessi e il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri enti sovraordinati, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione e della legalità; tale attività persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune è Ente esponenziale del territorio.

Art. 3 Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai centri abitati di San Donato di Lecce e di Galugnano.
2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica e si estende per Kmq. 21,16, confinante con i Comuni di Sternatia, Caprarica di Lecce, Cavallino, San Cesario, Lequile e Soletto.
3. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione della Frazione o del Capoluogo può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di San Donato di Lecce e con lo stemma concesso con D.P.R. n. 1280 del 9.3.1982, che raffigura un leone che poggia la zampa destra sopra una palla e sullo sfondo un albero di ulivo.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso D.P.R. N. 1280 del 9.3.1982.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art . 5

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque del suolo, del sottosuolo e dei campi elettromagnetici, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Donato di Lecce; a tal fine riconosce, sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; promuove la formazione professionale organizzata da terzi o direttamente in proprio;
 - f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; abbattimento delle barriere architettoniche e sociali che impediscono la piena integrazione delle persone con disabilità;
 - g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura dell'integrazione;
 - h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

- i) tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, naturale, ambientale, monumentale, anche promovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- j) concorre ad assicurare, con l'Azienda Sanitaria Locale e con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e del controllo nei limiti di competenza, la gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati;
- k) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- l) coordinamento delle attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- m) Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli;
- n) Il Comune promuove e valorizza la relazione di apposite carte dei diritti su questioni di interesse generale e a difesa dei soggetti più deboli. Le carte dei diritti rappresentano un impegno morale di grande valore per l'Amministrazione Comunale e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti e debitamente pubblicizzate.

Art. 6

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e di quello non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, soprattutto, il superamento delle barriere architettoniche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Promuove e coordina, anche d'intesa con gli enti sovraordinati, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 7

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, d'intesa con l'istituzione scolastica, è istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha durata massima di due anni e la cui elezione o rinnovo avviene nei tempi e modi stabiliti dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef ed altre organizzazioni che si occupano di tutela dell'infanzia.
3. La elezione e il funzionamento del CCR è disciplinato da apposito Regolamento approvato d'intesa tra il Comune e l'istituzione scolastica.

Art. 8

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Città di Lecce e con gli Enti sovraordinati, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, e gli altri Enti sovraordinati sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Promuove lo sviluppo delle attività agricole, favorendo un'ordinata espansione delle stesse, quale espressione dei costumi e delle tradizioni locali al fine di consentire una giusta collocazione del prodotto sul mercato e ne favorisce la sperimentazione sia in campo produttivo che distributivo. Promuove altresì i prodotti agricoli locali valorizzandone la tipicità con apposite iniziative.
5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 9

L'informazione

1. Il Comune riconosce fondamentale l'uso dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti della civica amministrazione.
2. Istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico con le finalità di realizzare un servizio di informazione al cittadino più snello ed efficiente in grado di offrire adeguati livelli di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.
3. Periodicamente informa e relaziona sulla sua attività; organizza conferenze, incontri; stabilisce, altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi; istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
4. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.
5. È istituito l'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. La pubblicazione deve essere effettuata in modo che gli atti possano leggersi per intero.
7. Il Comune cura la realizzazione e l'aggiornamento del sito web istituzionale e previa adozione di apposito regolamento può utilizzare piattaforme social al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed anche al fine di promuovere le attività sociali culturali e istituzionali.
8. Il Comune, previa adozione di apposito regolamento, può disciplinare il servizio di ripresa e registrazione audio/video e trasmissione su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale.

Art. 10

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dal Governo nazionale;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia.

Art. 11

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 12

Conferenza Stato – Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma;
 - c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 13

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del relativo regolamento UE.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I Organi Istituzionali

Art. 14
Organi istituzionali

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è Organo di gestione amministrativa, con funzioni esecutive e regolamentari.
4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Ciascun Organo agisce in piena autonomia nell'ambito delle rispettive competenze, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Capo II
Consiglio Comunale

Art. 15
Poteri

1. Il Consiglio é organo di governo locale con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. In tale ambito il Consiglio ha poteri di programmazione generale con l'ausilio delle commissioni consiliari, di controllo ispettivo attraverso indagini conoscitive di verifica in merito all'attuazione delle direttive consiliari.

Art. 16
Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto é disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità di convocazione, di presentazione e di discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Il Consiglio é dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie e umane, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio stesso. Con il regolamento di cui al comma 1 il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti e improrogabili.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 17
Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del suddetto Decreto Legislativo.

Art. 18
Presidenza del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e il giuramento del Sindaco.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. Il Sindaco partecipa alla votazione. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di esito negativo, la elezione del Presidente è rinviata alla successiva adunanza. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati al Comune. Ove detta votazione sia infruttuosa, si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Gli assessori non possono assumere la carica di Presidente.
5. In caso di assenza o impedimento, per qualsiasi ragione, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere anziano tra quelli presenti alla seduta, purchè non ricopra la carica di assessore.
6. Il Presidente del Consiglio, oltre che per i casi di sospensione e decadenza previsti per i consiglieri comunali, cessa dalla carica in caso di dimissioni o revoca.
7. Il Presidente può essere revocato per gravi e comprovati motivi su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica e l'elezione del nuovo Presidente nella successiva seduta con le modalità di cui al precedente comma 3.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
9. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca del Presidente o dalla data delle dimissioni o di decadenza, il consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 19
Poteri del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, convoca e presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o impedimento il Consiglio é convocato e presieduto dal consigliere anziano, come identificato al comma 5 del precedente art. 18.
2. Qualora sia stato convocato il Consiglio Comunale e all'inizio o nel corso della seduta il Presidente sia assente, la seduta é presieduta dal Consigliere anziano tra quelli presenti alla seduta.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 1 il Presidente:
 - a) è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine predetto é ridotto a non più di 10 giorni quando i richiedenti motivano la particolare urgenza della trattazione;
 - b) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite presentate dal Sindaco, dalla Giunta, o da un quinto dei Consiglieri;
 - c) presiede e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;
 - d) nomina due Consiglieri con funzione di scrutatori per la verifica dei voti segreti, espressi dal Consiglio nelle votazioni;

- e) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- f) firma insieme al Segretario Comunale i verbali delle deliberazioni;
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- h) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- i) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- j) assegna e trasmette alle commissioni consiliari competenti le proposte di deliberazioni consiliari;
- k) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- l) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto ed all'apposito regolamento.

Art. 20 Indennità

1. L'indennità di carica corrisposta al presidente non dovrà comportare maggiori oneri rispetto al totale percepito dall'intera giunta per ciascun anno.
2. Al Presidente con indennità di carica non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Art. 21 Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio - Attività Ispettiva

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, ove lo ritenga, il Sindaco può fornire eventuali comunicazioni inerenti l'attività comunale, oppure rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste.

Art. 22 Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio é convocato entro trenta giorni dalla data di insediamento per formulare, a maggioranza assoluta dei componenti, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 23 Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco e i Consiglieri Comunali compongono il Consiglio Comunale e rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, nel momento stesso in cui viene adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il Consiglio, esaminate le condizioni degli eletti, compreso il Sindaco, deve dichiarare la ineleggibilità o incompatibilità di essi, a norma delle disposizioni di legge vigenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualità di Consigliere Anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 267/00.
5. La posizione giuridica dei Consiglieri é regolata dalla legge.

6. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato alla imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Dirigenti del Comune.

7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con il Regolamento.

9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento.

10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

11. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per ogni seduta consiliare cui partecipa, nel limite e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 24

Cessazione dalla Carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono senza alcuna giustificazione nelle sedute consiliari per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale anche nei casi in cui ricorrono impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere, nel far valere le cause giustificative, può fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Segretario Comunale e al Consiglio Comunale devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma degli artt. 141 - 143 del D.Lgs. n. 267/00.

5. Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Nel caso di sospensione di un consigliere, per qualsiasi motivazione prevista dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Art. 25

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio é l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3° del D.Lgs. n. 267/00;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra Comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dall'art. 34 del presente statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 26 Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti computando a tal fine il Sindaco, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, oppure ove previamente concordato con l'interessato, a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni liberi per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni liberi per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - almeno 24 ore libere per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;il giorno di consegna non viene computato per le sedute ordinarie e straordinarie;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la

documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta;

- c) prevedere, per la validità della seduta di prima convocazione, la presenza, escluso il Sindaco, della metà dei Consiglieri Comunali e per la seconda Convocazione non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati per legge.

Art. 27

Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi formati almeno da due consiglieri dandone comunicazione al Segretario Comunale o allo stesso Consiglio nella prima seduta consiliare, unitamente alla designazione del Capogruppo osservando le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi consiliari sono individuati nei consiglieri eletti per ciascuna lista e i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti, diverso dal candidato sindaco.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto il seggio.

Art. 28

Conferenza dei Capigruppo

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della conferenza prevedendo, ove occorra, ulteriori competenze.

Art. 29

Esercizio della Potestà Regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per il funzionamento delle istituzioni e degli organi per l'esercizio delle loro funzioni.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.

Art. 30

Commissioni Comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, individua e istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti costituite da almeno 3 Consiglieri Comunali.
2. La composizione delle Commissioni sarà determinata con criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari, fermo il diritto di ciascun gruppo di essere rappresentato in almeno una Commissione.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il funzionamento delle Commissioni.
4. Le Commissioni non hanno potere deliberativo, avendo funzioni consultive.
5. Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle Commissioni di controllo e garanzia.

Art. 31
Commissioni Speciali

1. Il Consiglio può istituire con le modalità di cui all'articolo precedente:
 - a) Commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo designando il Presidente delle stesse fra i Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione;
 - b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazione necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.
2. Un quarto dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento di cui all'articolo precedente determina le modalità di funzionamento anche delle Commissioni speciali e d'inchiesta.

Art. 32
Commissioni per le modifiche allo Statuto e per i Regolamenti del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una Commissione Consiliare per le modifiche allo Statuto e per il regolamento del Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale e garantendo la presenza in essa di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire o da modificare, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone con proprio parere all'esame del Consiglio.
3. Il Consiglio approva le modifiche allo Statuto secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Art. 33
Indennità di presenza

1. Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 30, 31 e 32, non compete alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

Art. 34
Indirizzi Generali di Governo

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla seduta di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le stesse saranno esaminate ed approvate dal Consiglio Comunale entro i successivi 30 giorni.
2. Le linee programmatiche sono approvate con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco e ad esse deve ispirarsi l'attività del Sindaco, della Giunta e degli organi burocratici dell'Ente.
3. Le linee programmatiche indicano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 35
Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante

chiede risposta scritta. L'interrogazione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale

3. Il Sindaco, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
- c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo III Sindaco e Giunta Comunale

Art. 36 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.

Art. 37 Vice- Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 38 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco può attribuire incarichi ai singoli consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Gli eventuali provvedimenti relativi alla materia assegnata saranno sottoscritti dal sindaco.

Art. 39 Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 40

La Giunta - Composizione e nomina – Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori compreso il Vice-Sindaco, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico – amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, ove ed in quanto sussistano i presupposti, attesa la natura fiduciaria della nomina.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
8. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 41

Competenze della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e al sindaco e che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. Collabora con il sindaco nell'attuazione del programma amministrativo.
2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 43

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 44

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Partecipazione dei cittadini – Riunioni - Assemblee - Consultazioni- Petizioni e proposte

Art. 45

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 46

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 47

Associazionismo – Albo delle Associazioni

5. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

6. A tale scopo istituisce l'Albo delle Associazioni del Comune di San Donato di Lecce. Possono essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

7. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.

8. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi prevalentemente fini di lucro.

9. Le associazioni iscritte sono tenute a presentare annualmente il loro bilancio.

10. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui opera ed in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività sociale.

Art. 48

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 49

Istituzione, composizione e funzionamento della Consulta di frazione

1. E' istituita la Consulta popolare per Galugnano, che si occupa esclusivamente delle problematiche che attengono alla gestione pubblica della realtà locale della frazione, sviluppando attività istruttoria, preparatoria, propositiva, consultiva e redigente.
2. La Consulta popolare per Galugnano è costituita da cinque membri, abitanti in Galugnano, nominati dal consiglio comunale, da scegliersi tra rappresentanti di Enti, associazioni iscritte nell'apposito Albo, esponenti di attività produttive, sociali, culturali o altre attività operanti sul territorio della frazione, e tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che ne facciano espressa richiesta.
3. Al fine di una puntuale informazione circa l'attività amministrativa della Comunità decentrata, il Sindaco invia al Presidente della Consulta Popolare per Galugnano copia delle proposte di deliberazione inserite all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale che riguardino la frazione.
4. In particolare la consulta popolare per Galugnano è investita di poteri redigenti quando la sua attività ha per oggetto proposte di adozione di atti fondamentali del Consiglio Comunale che attengono al governo della Frazione, salva la esclusiva competenza del Consiglio Comunale medesimo, come disciplinata dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Il funzionamento della Consulta popolare per Galugnano sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti, in conformità ai predetti principi.

Art. 50

Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. I regolamenti comunali o gli atti a contenuto regolamentare, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplinano anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 51

Trasparenza e diritto di informazione

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,

politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini.

3. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

4. La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dovrà essere implementata ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione, ai fini di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per la conoscenza dell'attività amministrativa.

5. La pubblicazione all'albo pretorio è curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti diretti a una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.

7. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 52

Istanze, Petizioni e Proposte

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 250 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 53

Cittadini dell'Unione europea – Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Capo II

Referendum

Art. 54

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il quindici per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 55

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 56

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 57

Ripubblicazione dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione, sono ripubblicati all'albo pretorio sul sito Web istituzionale per quindici giorni consecutivi. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 58

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con altri Enti sovraordinati.

Art. 59

Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA – CONTABILITÀ – ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 60

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 61

Revisione economico-finanziaria –Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 60, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 62

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 64

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto, il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 65

Controlli interni

1. In conformità alla previsione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 che ha integrato il decreto legislativo 267/2000, con regolamento comunale è istituito il sistema dei controlli interni, che ha la finalità di acquisire informazioni sulle modalità di esercizio della gestione, allo scopo di orientare l'azione amministrativa verso il conseguimento di prassi conformi che oltre al rispetto della legge, assicurino la giusta funzionalità all'amministrazione, rispettandone i fini istituzionali. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ed è finalizzato a fornire le informazioni utili in ordine alla regolarità degli atti e della gestione, oltre che al conseguimento della performance organizzativa.

TITOLO VI

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 66

Servizi pubblici comunali e modalità di esercizio

1. I servizi pubblici comunali svolgono attività funzionali alla realizzazione di finalità sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
 2. I servizi pubblici comunali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
- Qualunque sia la modalità di gestione prescelta ovvero imposta dalla legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.

Art. 67

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali o Enti Pubblici in generale per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi aggiuntivi.
2. Le convenzioni stabiliscono lo scopo, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i diritti e doveri reciproci e i rispettivi apporti finanziari

Art. 68

Conferenze dei servizi

1. Il Comune può organizzare apposite conferenze dei servizi al fine di promuovere il coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, valorizzando l'iniziativa dei soggetti privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 69

Accordi di programma

1. Il Comune promuove accordi di programma tutte le volte in cui sono previste la competenza del Comune e l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici e privati, in conformità con le norme vigenti.

Art. 70

Consorzi e partecipazione a Società

1. Il Comune può costituire e partecipare a consorzi con altri Enti Locali ed eventualmente con imprese private per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, in conformità alle norme vigenti.
2. La costituzione di consorzio è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Comune può costituire o partecipare, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 71

Doveri dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti nominati dal Comune in seno a consorzi e società, perseguono l'interesse esclusivo dell'Ente rappresentato, svolgono il mandato secondo le direttive degli organi comunali e riferiscono annualmente al Consiglio Comunale in ordine all'andamento degli Enti in cui operano.

Art. 72

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 73

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 74

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 75

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia

dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 76

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 77

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nonché i vincoli previsti dalla normativa nazionale.

Capo II

Segretario comunale – Responsabili uffici e servizi

Art. 78

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, funzioni aggiuntive rispetto a quanto stabilito dalle norme. Lo stesso svolge tutte le altre funzioni assegnategli da leggi e regolamenti comunali.

Art. 79

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera *d*), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara, nel rispetto della normativa nazionale sui contratti pubblici, e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
 - l) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 80

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 81

Messi notificatori

1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
2. I messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne

facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a querela di falso.

Art. 82

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio il Sindaco rappresenta il Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

- a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
- b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del segretario comunale:

- c) è designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, nel caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;
- d) è dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

3. La nomina del difensore è di competenza della Giunta.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è quella prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 84

Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, del T.U. n. 267/2000, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è quella prevista dalla normativa nazionale in materia.

Art. 85

Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art . 86
Violazione alle norme di legge – Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, le relative competenze rientrano nelle funzioni dei responsabili dei servizi direttamente interessati.

Art. 87
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 88
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 89
Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on line del Comune.

2. Analogamente le modifiche apportate entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo on line del comune.